

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1003 del 04/03/2019
Oggetto	FCPP0860 - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE CON AUMENTO DI PRELIEVO DI ACQUA SOTTERRANEA DA DUE POZZI ESISTENTI (FCA1165 e FCA1105) IN LOCALITÀ RONTA IN COMUNE DI CESENA (FC) - CONCESSIONARIO: NAZARIO BATTISTINI, ditta individuale - USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1039 del 01/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE CON AUMENTO DI PRELIEVO DI ACQUA
SOTTERRANEA DA DUE POZZI ESISTENTI (FCA1165 e FCA1105) IN LOCALITÀ RONTA IN
COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: NAZARIO BATTISTINI – ditta individuale
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FCPP0860**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-5935 del 16/11/2018, con scadenza 31/12/2027, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (FC) ha rilasciato a Battistini Nazario (C.F. BTTNZR62P15C573T), titolare di ditta individuale (P.IVA 03258560402) con sede legale in Comune di Cesena (FC) via Melona n. 1770, il rinnovo della concessione preferenziale FCPPA0860 di derivazione di acqua pubblica sotterranea in località Ronta in comune di Cesena (FC) per un volume annuo massimo complessivo derivabile di 764 mc da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante:

- **pozzo (FCA1165 – n. 1692)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 46 Mapp. 44 (ex 45) di proprietà della Ditta sopracitata avente

una profondità di circa mt. 40 dal piano campagna metri dal piano campagna ed equipaggiato con con pompa verticale elettrica della potenza di 15,00 Kw con portata massima 6,00 l/s;

- **pozzo (FCA1105 – n. 9823)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 45 Mapp. 45 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 39 dal piano campagna ed equipaggiato con pompa verticale a scoppio della potenza di 15,00 Kw con portata massima 10,00 l/s;

VISTA:

- la domanda di variante sostanziale alla concessione FCPA0860 di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata in data 14/12/2018 ed acquisita al protocollo di Arpa con numero PGFC/2018/21125 da Nazario Battistini (C.F. BTTNZR62P15C573T) titolare di ditta individuale (P.IVA 03258560402) con la quale chiede un aumento del volume prelevabile da 764 a 19.500 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 8 del 09.01.2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/34051 del 01/03/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione del prelievo per una quantità massima annua di mc 16.800 da derivarsi per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 04.00.00 con un sistema irriguo ad aspersione come da istanza presentata. Nella domanda sono stati richiesti 19.500 mc annui, ma le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia in eccesso sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016, **pertanto il fabbisogno totale massimo concessionabile risulta di 16.800 mc/annui.**

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Savio-confinato superiore" (cod. 0550ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità media";

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione del misuratore dei volumi emunti per ogni risorsa concessionata;
- la riduzione della quantità di acqua da mc/a 19.500 a mc/a 16.800;

VISTI inoltre:

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 08/01/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/5724 del 14/01/2019, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. accertato che le esigenze della ditta Battisti Nazario non possano essere risolte mediante l'allacciamento alla condotta del CER esistente lungo la via Melona;
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 756/CE/358 del 09/01/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/3609 del 10/01/2019 dal quale si rileva che il fondo ubicato nel comune di Cesena (FC) in località Ronta ricade all'interno del comprensorio irriguo dell'impianto in pressione denominato "*Pianura Cesenate*". La ditta Battisti Nazario non risulta collegata alla citata rete irrigua dell'impianto in pressione;
- le osservazioni presentate dalla Ditta in data 23/01/2019 e acquisite da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/12071 del 24/01/2019 con chiarimenti in merito all'impossibilità di usufruire della rete del Consorzio di Bonifica della Romagna che si accolgono;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 14/12/2018, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante sostanziale alla concessione;
- l'importo di € 198,35 con bonifico bancario del 07/11/2018 ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCY0824 in data 10/02/2006 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;
- l'importo di € 108,90 con con bonifico bancario del 07/11/2018 a copertura dei canoni fino alla scadenza della concessione valutati con un prelievo pari a 764 mc.;
- il canone anno 2019 scalandolo dall'importo di € 108,90. **Il concessionario dispone di un credito residuo di € 29,18 da decurtare dall'ammontare del canone annuo 2020;**

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la variante sostanziale alla concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 18 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di assentire la variante sostanziale alla concessione FCPA0860** a favore di Nazario Battistini (C.F. BTTNZR62P15C573T) titolare di ditta individuale (P.IVA 03258560402) con sede legale in Comune di Cesena (FC) via Melona n. 1770 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA1165 – n. 1692)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 46 Mapp. 44 (ex 45) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 40 dal piano campagna metri dal piano campagna ed equipaggiato con con pompa verticale elettrica della potenza di 15,00 Kw con portata massima 6,00 l/s ;

- **pozzo (FCA1105 – n. 9823)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 45 Mapp. 45 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 39 dal piano campagna ed equipaggiato con pompa verticale a scoppio della potenza di 15,00 Kw con portata massima 10,00 l/s ;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 16.800** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
 3. di confermare che il concessionario è obbligato **all'installazione per ogni risorsa di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
 4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2028;
 5. di confermare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
 6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 79,72 sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
 7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo battistini_nazario@pec.coldiretti.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

16. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla Ditta individuale Nazario Battistini (P.IVA 03258560402) - Pratica FCPPA0860

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA1165 – n. 1692)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 46 Mapp. 44 (ex 45) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 40 dal piano campagna metri dal piano campagna ed equipaggiato con con pompa verticale elettrica della potenza di 15,00 Kw con portata massima 6,00 l/s. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 761.043 e Y = 898.017);
 - **pozzo (FCA1105 – n. 9823)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 45 Mapp. 45 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 39 dal piano campagna ed equipaggiato con pompa verticale a scoppio della potenza di 15,00 Kw con portata massima 10,00 l/s. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 760.654 e Y = 897.994);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di circa Ha 04.00.00 impiantati a frutteto per una quantità massima annua di prelievo di mc 16.800.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2028**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 16.800;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec

protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaee concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpaee concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpaee concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2028, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il

rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.